

ordinanza ministeriale del 17 marzo 2014 - geometra


testo commentato, con evidenza dei tratti salienti d'interesse al candidato;

la **norma integrale**, non commentata, è disponibile (ed esportabile in formato *pdf, per la stampa) nella raccolta di norme presente nella sezione "esame di stato".

indice:

- [articolo 1 - indizione](#)
- [articolo 2 - requisiti di ammissione](#)
- [articolo 3 - sedi di esame](#)
- [articolo 4 - domande di ammissione: modalità, termine, esclusioni](#)
- [articolo 5 - domande di ammissione: contenuto](#)
- [articolo 6 - domande di ammissione: documentazione](#)
- [articolo 7 - adempimenti dei collegi dei geometri](#)
- [articolo 8 - calendario degli esami](#)
- [articolo 9 - prove di esame](#)

informazione pubblicitaria:



→ su msterschool risorse gratuite e a pagamento: chiedi una lezione personalizzata **ok**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

indizione, per l'anno 2014, della sessione degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

(Gazzetta Ufficiale n°24 del 25/03/2014)

il direttore generale

[omissis]

si rinvia alla **norma integrale**, non commentata disponibile nella sezione "esame di stato".

ORDINA

articolo 1

1. E' indetta, per l'anno 2014, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra.

[ritorna all'indice](#)

articolo 2

requisiti di ammissione

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra conseguito presso un Istituto Tecnico per Geometri statale, paritario o legalmente

riconosciuto che, alla data del giorno precedente¹ a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano:

A - **completato il tirocinio** ai sensi della Legge n° 27/2012 , art. 9, comma 6;

B - **completato il periodo di attività tecnica subordinata** (anche al di fuori di uno studio tecnico professionale), conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

C - **frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore** (I.F.T.S.), della durata di **quattro semestri**, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'Albo (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001). I Collegi provinciali dei Geometri e dei Geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

Si precisa che la certificazione finale rilasciata in esito ai percorsi didattico-formativi attuati dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) è da considerarsi equipollente a quella conseguita al termine dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capoverso precedente. Pertanto, detta certificazione costituisce titolo valido ai fini dell'accesso agli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.P.C M. 25 gennaio 2008 e con riferimento a quanto disposto dal sopracitato art. 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n°328/2001.

2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i candidati in possesso, **alla data del giorno precedente¹ a quello di inizio delle prove d'esame**, di uno dei seguenti titoli:

- A - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella «C» allegata (art. 8, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella «A»);
- B - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella «D» allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica n°328/2001);
- C - lauree specialistiche - di cui al decreto Ministro dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n° 509 - nelle classi 4/S (Architettura e Ingegneria Edile) e 54/S (Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale), nonché lauree magistrali - di cui al Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n°270 - nelle classi LM-4 (Architettura e Ingegneria Edile - Architettura) e LM-48 (Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale).

3. Il periodo di tirocinio può essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, gli Istituti di istruzione secondaria o gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

[ritorna all'indice](#)

articolo 3

sedi di esame

1. Sono sedi di esame gli Istituti Tecnici statali per Geometri, elencati nella tabella «A» allegata, ubicati nelle città sedi dei Collegi dei Geometri, ad eccezione delle sedi di esame di: Verbania, Feltre, Cantù e Barletta individuate, rispettivamente, per i Collegi ubicati nei comuni di Gravellona Toce, Belluno, Como e Trani che non sono sedi di Istituti Tecnici per Geometri.

2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 10 del Regolamento, possono essere costituite Commissioni per

candidati provenienti da diverse sedi di Collegi o più Commissioni operanti nella medesima località.

3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità ricettive dell'Istituto, possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella «A».

4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei Collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.

[ritorna all'indice](#)

articolo 4

domande di ammissione - modalità di presentazione - termine - esclusioni

1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, presentare, come indicato al successivo comma 4, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5, all'Istituto indicato nella predetta tabella «A» ubicato nel Comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

2. Nel caso in cui il Comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato non risulti sede d'esame, la domanda deve essere presentata all'Istituto ubicato nella Provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

3. Nel caso in cui nella Provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato vi siano più circoscrizioni di Collegio, la domanda deve essere presentata all'Istituto ubicato nella circoscrizione sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

4. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico sede d'esame dovranno, però, entro il termine sopraindicato, essere inviate al Collegio provinciale di appartenenza, che provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente O.M..

5. Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante);
- b) a mano direttamente al Collegio competente, entro il termine sopra indicato (fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo);
- c) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) direttamente al Collegio competente, ove lo stesso Collegio sia abilitato al ricevimento (fa fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della PEC).

6. **Non sono ammessi** agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.

7. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

[ritorna all'indice](#)

articolo 5

domande di ammissione - contenuto

1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con marca da bollo (euro 14,62) (euro 16,00)² e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli sia delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) e sia del fatto che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 Decreto del Presidente della Repubblica citato), devono dichiarare (articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica citato):

- il cognome ed il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
- di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra, con precisa indicazione:
 - dell'Istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento;
 - del voto riportato;
 - dell'Istituto che ha rilasciato il diploma se diverso dall'Istituto sede d'esame;
 - della data del diploma;
 - del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali circostanze ed indicare l'Istituto che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e numero di protocollo).
La dichiarazione in argomento non è richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere A, B e C (diplomi universitari, lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali);
- di essere iscritti nel Registro dei praticanti, con indicazione del Collegio provinciale o circoscrizionale;
- il praticantato svolto.
La dichiarazione in argomento non è richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere A, B e C (diplomi universitari, lauree e lauree specialistiche o magistrali);
- di essere in possesso (come certificato convalidato, per i titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del competente Collegio) di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data del giorno precedente¹ a quello di inizio delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera C e art. 2, comma 2, lettere A, B e C (corsi IFTS - corsi ITS, diplomi universitari, lauree, lauree specialistiche o magistrali), occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi IFTS - ITS e le lauree occorre, in particolare, dichiarare l'avvenuto compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi);
- di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.

2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il requisito di ammissione sono tenuti, successivamente ad avvenuta maturazione dello stesso, a comunicarne, sotto la propria responsabilità, il possesso, con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda già presentata, indirizzato al Dirigente Scolastico dell'Istituto sede d'esame, ma da inviare al Collegio competente.

3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 Legge n°104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (idonei ausilli ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 Legge n°448/1998, l'esistenza delle condizioni personali richieste.

[ritorna all'indice](#)

articolo 6

domande di ammissione - **documentazione**

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati, **pena l'esclusione** dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento della tassa e del contributo, i seguenti documenti:

- **curriculum in carta semplice**, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
- eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
- **ricevute** dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
 - della **tassa di ammissione agli esami** dovuta all'Erario nella misura di **49,58 euro** (art. 2 - capoverso 3 - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990).
Il versamento, **in favore dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate**, deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il **modello F23³** (codice tributo: **729T³**); codice ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
 - del **contributo di 1,55 euro** dovuto all'Istituto sede di esame a norma della Legge 8 dicembre 1956, n°1378 e successive modificazioni (chiedere all'Istituto gli estremi del conto corrente postale da utilizzare);
- **fotocopia non autenticata di un documento di identità** (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n°445/2000);
- **elenco in carta semplice**, sottoscritto dal candidato, **dei documenti**, numerati in ordine progressivo, prodotti **a corredo** della domanda.

[ritorna all'indice](#)

articolo 7

adempimenti dei collegi

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Collegi, verificata la regolarità delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano entro la data del 26 maggio 2014 al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tramite posta elettronica agli indirizzi paola.testi@istruzione.it o paola.lancia@istruzione.it, nonché al Consiglio Nazionale il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle Commissioni da nominare.

La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda, e contestualmente ciascun Collegio provvederà all'invio a mezzo postale al MIUR - Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici e dell'Autonomia Scolastica - Ufficio V - Viale Trastevere n° 76/A - 00153 - Roma, di un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni.

I Collegi provvedono a formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n°445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande,

con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art.2.

2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:

- il cognome;
- il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- il titolo di studio;
- il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione ancora in corso di maturazione (da indicare comunque) deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non può essere posteriore al giorno precedente¹ a quello di inizio delle prove d'esame.

3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente del Collegio, questi deve apporre la seguente attestazione:

«Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra (decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987), relativamente ai candidati, in numero di , di cui all'elenco nominativo che precede:

- l'iscrizione (ove d'obbligo) al Registro dei praticanti e l'avvenuto compimento del periodo di pratica previsto dalla normativa vigente o, comunque, l'assolvimento (salva indicazione contraria relativa a candidati con requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione) delle condizioni stabilite (art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n°328/2001; art. 9, comma 6, Legge n°27/2012);
- di aver verificato la regolarità delle relative domande ricevute e la loro utile produzione e di aver effettuato ogni opportuno accertamento di competenza;
- di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha dato esito confermativo della loro piena veridicità»

4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza.

5. Entro la data del 20 ottobre 2014, i Collegi provvedono alla consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici ai quali sono indirizzate, o ai Dirigenti Scolastici di quegli Istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero.

Detto elenco è integrato con apposita nota, datata e sottoscritta, recante indicazione:

- di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero;
- dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma 3 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2).

Nel caso in cui i candidati di un Collegio siano stati assegnati a più Commissioni, con sede nello stesso Istituto o in Istituti diversi, il medesimo Collegio allega, per ciascuna Commissione, oltre al detto elenco generale, specifica distinta recante indicazione dei candidati assegnati dal Ministero alla singola

Commissione.

6. Successivamente, il Collegio avrà cura di far pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame, soltanto alla Commissione esaminatrice la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2).

[ritorna all'indice](#)

articolo 8

calendario degli esami

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

- 4 novembre 2014, ore 8,30: insediamento delle Commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal Regolamento ed espliciti, con apposite istruzioni ministeriali, alle Commissioni medesime;
- 5 novembre 2014, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;
- 6 novembre 2014, ore 8,30⁴: svolgimento della prima prova scritto-grafica;
- 7 novembre 2014, ore 8,30⁴: svolgimento della seconda prova scritto-grafica;

2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'Albo dell'Istituto sede degli esami ed a quello della sede del competente Collegio, al quale spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 12, comma 6, Regolamento).

[ritorna all'indice](#)

articolo 9

prove di esame

1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.

2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nella tabella 'B' allegata.

3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce ai rispettivi temi (art. 12, comma 1, Regolamento).

4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (allegato «A» Regolamento).

5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.

I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla Commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione

che non si determini un prolungamento del previsto calendario di esami (art. 12, comma 8, Regolamento).

[ritorna all'indice](#)

Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°24 del 25 marzo 2014.

¹ il termine, per la sessione corrente è il 5 novembre 2014

² legge n°71/2013, in vigore dal **25 giugno 2013**:

“le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00”;

³ una descrizione ed una guida alla compilazione del **modello F23** sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con le **istruzioni**

⁴ consiglio di presentarsi, non più tardi delle 8, davanti alla sede d’esame

Nel rispetto delle condizioni stabilite, si segnala che il testo è tratto dal sito www.normattiva.it/ ovvero www.gazzettaufficiale.it/ che ne consentono la riproduzione e la diffusione a titolo gratuito. Si precisa (così com'è chiarito nello spazio web di riferimento) che l'unico testo definitivo e che prevale in caso di discordanza è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa. Lo scopo di questa (ri)pubblicazione è quella di aumentarne la fruibilità tramite la riformattazione tipografica e l'aggiunta dell'indice lincabile (operata da misterschool.it).

questo contenuto è di proprietà di [misterschool](http://misterschool.it/)
ed è distribuito con licenza Creative Commons
Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia

